

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1903-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, VITI, MASINI, LA GLORIA, GALBIATI, MEO ZILIO,
POLI BORTONE, SBARBATI CARLETTI, VENDOLA, LECCESE**

Presentata il 17 novembre 1992

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

(Relatore: **Antonio LA GLORIA**)

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Entro il 15 aprile 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il **30 aprile 1994**, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Entro il **31 maggio 1993**, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

Identico.